Dirigente
IVANA
MANDUCHI
COMUNE
DI RIMINI
06.11.2026
13:17:17
GMT+01:00

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 59 del 03/11/2026

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO – MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemilaventisei, il giorno tre del mese di Novembre, alle ore 19:08, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres,/Ass,		Consiglieri Comunali	Pres,/Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchei Loreno	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Assente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Assente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Pedrelli Alberto	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Presente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Presente			

Totale presenti n. 31 - Totale assenti n. 2

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.

RIMINI

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Webex", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale, collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Angelini, Carminucci, Di Campi, Di Natale, Lamarra e Soldati collegati da remoto.

OGGETTO: Imposta di soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 60 del 05/10/2026, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

"OGGETTO: Imposta di soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, consente ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire l'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale;
- il Comune di Rimini ha istituito l'Imposta di soggiorno con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 14 giugno 2012, con decorrenza dal 1° ottobre 2012;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 3 dicembre 2020 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 29 novembre 2022;

RICHIAMATA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale vengono dettagliatamente esposte le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, ed in particolare:

A) aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alle locazioni brevi, agli intermediari immobiliari e ai portali online, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 117/2026 (artt. 1, 2, 3, 6 e 9);
B) inclusione dei condhotel tra le fattispecie ricettive soggette all'Imposta di soggiorno (art. 2);
C) eliminazione di disposizione transitoria priva di effetti applicativi (art. 4, comma 1, lettera h.);
D) estensione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta, attualmente riconosciuta in caso di invalidità civile al 100%, anche ai soggetti con disabilità in situazione di gravità prevista da normative specifiche e al relativo accompagnatore, in presenza di indennità di accompagnamento (art. 4, comma 1);
E) precisazioni circa le modalità di consegna al gestore delle certificazioni/documentazioni comprovanti l'esenzione (art. 4, comma 2);
F) introduzione, a carico dei locatori brevi che si avvalgono di intermediari per l'incasso del canone, dell'obbligo di comunicare l'ammontare dell'Imposta di soggiorno riscossa dall'intermediario (art. 6, comma 7);
G) recepimento degli interventi finanziabili con il gettito del tributo, includendovi i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e quelli per la sicurezza urbana (art. 7);
H) adeguamento del sistema sanzionatorio in ossequio alle recenti riforme normative in materia (art.

9);

I) Soppressione della disposizione transitoria di raccordo tra il previgente e l'attuale regolamento (art. 14, comma 4);

J) eliminazione dell'obbligo di resa del conto giudiziale in capo ai gestori, in conformità all'ordinanza delle SS. UU. della Corte di Cassazione 23 gennaio 2026, n. 1527 (art. 14, comma 5);

K) soppressione della disposizione transitoria sull'efficacia dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020 in quanto superata dall'intervenuta interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies, del D.L. 146/2021 (art. 15);

VISTI:

- l'allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente versione e la nuova stesura del Regolamento e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
- il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle modifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato C);

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano necessarie per adeguare il Regolamento alla normativa e agli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti, ampliare e semplificare l'accesso alle esenzioni riconosciute ai soggetti con disabilità grave, recepire le nuove destinazioni del gettito dell'imposta;

DATO ATTO che dalle modifiche regolamentari oggetto del presente provvedimento non derivano effetti finanziari diretti tali da incidere in misura apprezzabile sulle previsioni di entrata dell'Imposta di soggiorno. Conseguentemente, non si rende necessaria alcuna revisione delle previsioni di gettito iscritte nel bilancio di previsione, permanendo l'obbligo di monitoraggio dell'andamento delle riscossioni ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, il nuovo Regolamento acquisterà efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione del Regolamento medesimo e della relativa deliberazione di approvazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 19/10/2026 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I e V Commissione Consiliare Permanente riunite in

seduta congiunta in data 26/10/2026, a corredo del presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4/2013;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno, così come risultano nel prospetto di raffronto di cui all'Allegato B nonché nel nuovo testo regolamentare di cui all'Allegato C entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **DI DARE ATTO** che:
 - dalle modifiche regolamentari oggetto del presente provvedimento non derivano effetti finanziari diretti tali da incidere in misura apprezzabile sulle previsioni di entrata dell'Imposta di soggiorno. Conseguentemente, non si rende necessaria alcuna revisione delle previsioni di gettito iscritte nel bilancio di previsione, permanendo l'obbligo di monitoraggio dell'andamento delle riscossioni ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente;
 - la presente deliberazione e il Regolamento comunale, come modificato, saranno trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in osservanza dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, ai fini della pubblicazione sul relativo sito internet;
 - il nuovo Regolamento acquisterà efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione dello stesso e della relativa deliberazione di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011;
 - per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge in materia;
 - si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009;

3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi, Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000."

Dichiarata aperta la discussione interviene per l'illustrazione dell'argomento la Dott.ssa Manduchi (Dirigente del Settore Risorse Tributarie).

Prosegue la discussione ed interviene il Consigliere De Sio.

Per le conclusioni interviene la Dott.ssa Manduchi.

Infine per dichiarazione di voto interviene il Consigliere De Sio.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Comunale, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	31	
Votanti Nr.	31	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Neri, Pedrelli, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco.
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	12	Angelini, Ceccarelli, De Sio, Di Campi, Lisi, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina, e Zoccarato.

Esce il Consigliere De Sio. Presenti n. 30 (29 Consiglieri più il Sindaco).

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	30	
Votanti Nr.	30	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lamarra, Neri, Pedrelli, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco.
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	11	Angelini, Ceccarelli, Di Campi, Lisi, Marcello, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina, e Zoccarato.

Le Consigliere Di Campi, Di Natale e Lamarra hanno espresso il loro voto nella chat della piattaforma per entrambe le votazioni, non essendo riuscite a votare dalla piattaforma stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

	Comune di Rimini	Dipartimento Risorse Settore Risorse Tributarie	Via Ducale, 7 - 47921 Rimini tel. 0541 704179 - fax 0541 704710 www.comune.rimini.it e-mail: ivana.manduchi@comune.rimini.it PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Imposta di soggiorno – Modifiche al Regolamento Comunale.

Premessa e finalità dell'intervento

La proposta di revisione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno è finalizzata ad adeguare la disciplina vigente alle recenti evoluzioni normative e, al contempo, a migliorare alcuni aspetti applicativi connessi alla gestione del tributo.

- adeguare il sistema sanzionatorio comunale alle disposizioni introdotte nell'ambito della riforma del sistema tributario;
- aggiornare i riferimenti normativi richiamati dal regolamento;
- recepire l'ampliamento delle finalità cui può essere destinato il gettito dell'imposta, con particolare riferimento al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e degli interventi in materia di sicurezza urbana;
- aggiornare i richiami normativi relativi alle locazioni brevi e ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici;
- introdurre l'obbligo, per i locatori che si avvalgono di intermediari per l'incasso dei canoni relativi alle locazioni brevi, di dichiarare l'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa dai medesimi intermediari;
- ampliare l'ambito soggettivo delle esenzioni riconosciute alle persone con disabilità;
- aggiornare l'elenco delle tipologie ricettive rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, includendovi espressamente i condhotel;
- abrogazione dell'obbligo della resa del conto giudiziale.

La disciplina fondamentale dell'Imposta di soggiorno continua a trovare il proprio riferimento nell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, disposizione che nel corso degli anni è stata oggetto di numerosi interventi normativi, nonché nella disciplina delle locazioni brevi originariamente contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 e recentemente riordinata dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il quadro normativo di riferimento è stato inoltre interessato dalla complessiva riforma del sistema

tributario, attuata attraverso una pluralità di decreti legislativi che hanno inciso anche sugli istituti sanzionatori e sugli adempimenti connessi ai tributi comunali.

Tale contesto rende pertanto opportuno procedere a un aggiornamento del regolamento, al fine di assicurarne la piena coerenza con la normativa vigente e una maggiore chiarezza applicativa.

In particolare, l'intervento persegue le seguenti finalità:

A) Articoli 1, 2, 3, 6 e 9: aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alle locazioni brevi, agli intermediari immobiliari e ai portali online, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 117/2026

La modifica è finalizzata ad aggiornare i riferimenti normativi richiamati nel regolamento in materia di locazioni brevi, intermediari immobiliari e soggetti gestori di portali telematici, in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2026 (nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

In particolare, gli articoli 207 e 208 del citato decreto legislativo hanno riordinato e ricondotto all'interno del nuovo testo unico la disciplina originariamente contenuta nell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, introducendo una diversa sistematica dei riferimenti normativi senza modificarne i contenuti sostanziali.

L'intervento regolamentare ha pertanto natura esclusivamente ricognitiva e di coordinamento normativo, essendo volto ad allineare il testo del regolamento alla nuova numerazione e collocazione delle disposizioni legislative di riferimento.

L'aggiornamento non comporta modifiche al presupposto dell'imposta di soggiorno, che continua a essere costituito dal pernottamento nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alle locazioni brevi ubicati nel territorio comunale, né incide sugli obblighi posti a carico dei gestori, degli intermediari e dei soggetti che gestiscono portali telematici.

B) Articolo 2: inclusione dei "condhotel" tra le fattispecie ricettive soggette all'Imposta di soggiorno

La modifica adegua il testo regolamentare all'evoluzione della disciplina urbanistica e commerciale del territorio.

Sebbene i condhotel siano stati introdotti a livello regionale dalla L.R. Emilia-Romagna n. 3/2019 (che ha modificato la legge quadro sulle strutture ricettive L.R. n. 16/2004), la loro concreta attuazione a livello locale è divenuta possibile solo di recente. Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 dell'11 agosto 2026 (cd. "variante usi") – avente ad oggetto l'adozione della variante urbanistica al PSC e al RUE – è stato infatti superato il vincolo alberghiero a favore di un più flessibile vincolo turistico, disciplinando specificamente una forma di ospitalità finora non realizzabile nel territorio comunale. I condhotel si configurano come strutture ed esercizi alberghieri aperti al pubblico, caratterizzati dalla coesistenza di camere d'albergo e di unità abitative a

destinazione residenziale, dotate di servizi alberghieri integrati.

L'inserimento espresso di tale tipologia garantisce la chiarezza e la completezza del quadro regolamentare, escludendo qualsiasi incertezza interpretativa in merito all'assoggettamento al tributo di questa nuova formula ricettiva.

C) Articolo 4, comma 1, lettera h.: eliminazione di disposizione transitoria priva di effetti applicativi

La modifica consiste nella soppressione di una disposizione transitoria riferita all'anno 2013, finalizzata a disciplinare l'entrata a regime dell'esenzione a decorrere dal 31 agosto 2013.
La previsione, avendo esaurito i propri effetti, non riveste più alcuna rilevanza applicativa.

L'intervento è finalizzato esclusivamente all'aggiornamento e alla semplificazione del testo regolamentare.

D) Articolo 4, comma 1, lettera i.: estensione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta, attualmente riconosciuta in caso di invalidità civile al 100%, anche ai soggetti con disabilità in situazione di gravità prevista da normative specifiche e al relativo accompagnatore, in presenza di indennità di accompagnamento

La modifica amplia la platea dei beneficiari dell'esenzione, attualmente limitata ai soli invalidi civili al 100%.
Recependo le richieste del tessuto associativo, l'esenzione viene estesa ai soggetti in possesso di certificazione medica comprovante:
- Disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n.104/1992);
- Sordità civile (art. 1, L. n. 381/1970 e L. n. 95/2006);
- Cecità civile totale (art. 2, L. n. 138/2001).
L'esenzione include i cittadini comunitari provvisti di Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) valida e recante la lettera "A" (D.P.C.M. 6 novembre 2020).

Il diritto all'esenzione si applica anche a un accompagnatore, subordinatamente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo al soggetto assistito.

L'intervento mira a uniformare le tutele regolamentari, legandole al bisogno assistenziale accertato dalle commissioni mediche.

E) Articolo 4, comma 2: precisazioni circa le modalità di consegna al gestore delle certificazioni/documentazioni comprovanti l'esenzione

La proposta precisa che la modulistica prevista per comprovare il diritto all'esenzione deve essere presentata, da parte degli interessati al gestore, entro il periodo di soggiorno, affinché questi possa verificare tempestivamente la sussistenza dei requisiti, applicare correttamente l'imposta e adempiere regolarmente agli obblighi di riscossione, comunicazione e versamento posti a suo carico.

La fissazione del termine è inoltre volta ad assicurare certezza e uniformità nell'applicazione delle esenzioni, evitando richieste formulate successivamente alla conclusione del soggiorno, quando il gestore ha già determinato l'imposta dovuta.

Infine, la proposta amplia le modalità previste per comprovare il diritto all'esenzione, consentendo la presentazione non soltanto di idonea certificazione, ma anche di altra documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento, come, ad esempio, la suddetta Carta europea della disabilità lettera "A" o verbali di accertamento delle condizioni sanitarie.

F) Articolo 6, comma 7: introduzione, a carico dei locatori brevi che si avvalgono di intermediari per l'incasso del canone, dell'obbligo di comunicare l'ammontare dell'Imposta di soggiorno riscossa dall'intermediario

La proposta precisa gli adempimenti a carico dei locatori che gestiscono locazioni brevi avvalendosi di intermediari per la riscossione dei canoni.

In tali fattispecie, anche quando l'Imposta di soggiorno viene materialmente incassata e riversata al Comune dall'intermediario o dal gestore del portale telematico, il locatore resta comunque obbligato a trasmettere la comunicazione periodica prevista dal Regolamento. All'interno della stessa, oltre al numero dei pernottamenti, dovrà obbligatoriamente dichiarare l'ammontare del tributo riscosso dai citati soggetti intermediari, fermo restando il loro ruolo di responsabili d'imposta ai sensi di legge.

La modifica è finalizzata a consentire all'Amministrazione comunale l'acquisizione di un quadro informativo completo sui pernottamenti effettuati. Ciò permetterà di verificare con esattezza la corrispondenza tra i flussi dichiarati dai locatori e i riversamenti eseguiti dalle piattaforme e dagli intermediari coinvolti.

G) Articolo 7: recepimento degli interventi finanziabili con il gettito del tributo, includendovi i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e quelli per la sicurezza urbana

La proposta è volta ad aggiornare le disposizioni regolamentari relative alla destinazione del gettito dell'Imposta di soggiorno, recependo le modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione del vigente Regolamento.

In particolare, l'art. 1, comma 493, della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2024), ha modificato l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, includendo tra le finalità finanziabili con il gettito di tale imposta anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI). Successivamente, l'art. 6, comma 4, del recente D.L. n. 23/2026 convertito in L. n. 54/2026 (decreto sicurezza), ha ulteriormente ampliato le possibili destinazioni, consentendo ai Comuni di impiegarlo anche per il finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana compresa l'assunzione a tempo determinato di personale di Polizia Locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario da questo svolte, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge.

Pertanto, ad oggi, risultano ampliati gli interventi finanziabili rispetto alla formulazione originaria dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, che destinava il gettito a quelli in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché ai relativi servizi pubblici locali.

H) Articolo 9: adeguamento del sistema sanzionatorio in ossequio alle recenti riforme normative in materia

La proposta elimina il riferimento ai soggetti passivi, poiché gli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno sono posti esclusivamente a carico dei responsabili d'imposta (gestori delle strutture ricettive). Pertanto, le relative sanzioni tributarie si applicano unicamente a questi ultimi, fermo restando il loro diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti (soggetti passivi) per il recupero dell'imposta dovuta.
La proposta interviene, inoltre, al fine di adeguare la disciplina sanzionatoria alle modifiche introdotte dai recenti decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, e precisamente dalle seguenti norme:

- D.Lgs. n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111)
- D.Lgs. n. 173/2024 (Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali), in vigore dal 01/01/2027;
- D.Lgs. n. 147/2026 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale).

In particolare:

- Con riferimento alla sanzione per parziale o omesso versamento, l'art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 ha disposto, per le violazioni commesse dal 01/09/2024, la riduzione della sanzione dal 30 per cento al 25 per cento (ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997). A decorrere dal 01/01/2027, tale disciplina confluirà nel nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, per effetto della sostituzione del citato art. 13 da parte dell'art. 38 del D.Lgs. n. 173/2024.
- Per le violazioni in materia di dichiarazione commesse dal 01/01/2027, si applica il nuovo impianto sanzionatorio previsto dall'art. 12, commi 7 e 8, del D.Lgs. 147/2026.

Rispetto alle attuali percentuali (dal 100 al 200 per cento dell'imposta "dovuta"), la sanzione viene ora determinata sul tributo "non versato" e così rimodulata:
- infedele dichiarazione: pari al 40 per cento;
- omessa dichiarazione: pari al 100 per cento.

In entrambi i casi, la sanzione minima applicabile non potrà essere inferiore a 50 euro."
Il legislatore, rapportando la sanzione al tributo "non versato" (e non più a quello "dovuto") e stabilendo la sanzione minima di 50 euro, ha posto fine all'annosa questione secondo cui l'omessa dichiarazione, pur in presenza di regolari versamenti alle scadenze comunali, esponeva la struttura ricettiva al rischio di una sanzione pari all'importo già versato.

La proposta elimina dal testo regolamentare la determinazione puntuale delle misure sanzionatorie, rinviando, per ciascuna fattispecie, alla disciplina legislativa vigente. La scelta consente di mantenere il Regolamento costantemente coordinato con la normativa statale, anche in caso di successive modifiche delle percentuali, delle basi di calcolo o delle condizioni di applicazione delle

sanzioni.

I) Articolo 14, comma 4 : soppressione della disposizione transitoria di raccordo tra il previgente e l'attuale regolamento

La disposizione viene soppressa in quanto avente natura transitoria e finalizzata a disciplinare il passaggio dal previgente regime normativo a quello introdotto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020.

Avendo esaurito la propria funzione e risultando superata dal successivo consolidamento del quadro normativo, anche per effetto dell'interpretazione autentica recata dall'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, la previsione non presenta più alcuna rilevanza applicativa.

J) Articolo 14, comma 5: eliminazione dell'obbligo di resa del conto giudiziale in capo ai gestori, in conformità all'ordinanza delle SS. UU. della Corte di Cassazione 23 gennaio 2026, n. 1527

Considerati i passati contrasti giurisprudenziali in merito al ruolo di agente contabile del gestore, sorti specialmente dopo l'introduzione della figura di responsabile d'imposta (art. 180 del D.L. 34/2020), il previgente testo dell'art. 14 imponeva, in attesa di chiarimenti definitivi, l'obbligo di «resa del conto giudiziale» (R.D. n. 827/1924), ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale disposizione regolamentare deve essere oggi eliminata alla luce dell'ordinanza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione del 23 gennaio 2026, n. 1527. Con tale pronuncia è stato definitivamente chiarito che il gestore della struttura ricettiva riveste unicamente la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno (con diritto di rivalsa sul soggetto passivo) e non quella di agente contabile. Ne consegue, pertanto, l'esclusione della giurisdizione contabile sulle controversie relative al mancato versamento del tributo, che rientrano invece nell'alveo della giurisdizione tributaria.

In recepimento di tale principio, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna ha conseguentemente confermato l'insussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale in capo ai gestori, specificando che tale esenzione si estende anche agli esercizi pregressi (nota Cdc del 29/01/2026).

La modifica proposta recepisce il mutato quadro giurisprudenziale, eliminando dall'art. 14 ogni riferimento alla qualifica di agente contabile, all'obbligo di presentazione del Modello 21 e alla successiva trasmissione del conto giudiziale alla magistratura contabile.

K) Articolo 15: soppressione della disposizione transitoria sull'efficacia dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020 in quanto superata dall'intervenuta interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies, del D.L. 146/2021

Si propone di eliminare il comma 2 dell'articolo 15, riguardante la decorrenza delle disposizioni introdotte dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 (fissata originariamente al 19 maggio 2020). La norma

regolamentare risulta infatti superata dall'articolo 5-quinquies del D.L. n. 146/2021 (convertito dalla L. n. 215/2021), che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011.

Il legislatore ha chiarito che la qualifica del gestore come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con il relativo regime sanzionatorio, si applica anche ai casi antecedenti al 19 maggio 2020. Avendo l'interpretazione autentica efficacia retroattiva, la citata disposizione regolamentare ha esaurito la propria funzione transitoria e deve essere espunta per garantire la piena coerenza con il quadro normativo vigente.

Considerazioni conclusive

Nel complesso, le modifiche proposte perseguono l'obiettivo di rafforzare la chiarezza, la coerenza e la certezza applicativa della disciplina comunale dell'Imposta di soggiorno, assicurando il pieno allineamento del Regolamento al quadro normativo vigente e ai più recenti interventi di riforma del sistema tributario.

L'intervento presenta inoltre specifici profili di miglioramento sotto il profilo dell'equità e dell'efficacia amministrativa. Da un lato, viene ampliato l'ambito delle esenzioni riconosciute alle persone con disabilità, con l'obiettivo di rendere più uniforme e inclusiva la tutela accordata ai soggetti in condizioni di particolare fragilità; dall'altro, vengono introdotti mirati obblighi dichiarativi a carico dei locatori che si avvalgono di intermediari per l'incasso dei canoni delle locazioni brevi, al fine di migliorare la tracciabilità delle informazioni e favorire una più puntuale gestione degli adempimenti tributari.

Sotto il profilo finanziario, le modifiche introdotte non sono suscettibili di determinare effetti significativi sul gettito atteso dell'Imposta di soggiorno e non richiedono, pertanto, revisioni delle previsioni di entrata attualmente iscritte in bilancio. Resta fermo il consueto monitoraggio dell'andamento delle riscossioni ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le modifiche proposte siano tecnicamente e giuridicamente fondate, nonché coerenti con gli obiettivi di aggiornamento, semplificazione e miglioramento dell'efficacia applicativa del Regolamento comunale, e se ne propone pertanto l'approvazione.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE RISORSE TRIBUTARIE
D.ssa Ivana Manduchi
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO B

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 03/12/2020 in vigore dal 01/02/2021.
Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29/11/2022.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 03/12/2020 in vigore dal 01/02/2021.
Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29/11/2022.
Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XXXXX.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 -Istituzione e presupposto
Art. 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta
Art. 4 - Esenzioni
Art. 5 - Misura dell'imposta
Art. 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
Art. 7 - Interventi da finanziare
Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
Art. 9 - Sanzioni
Art. 10 - Riscossione coattiva
Art. 11 - Rimborsi
Art. 12 - Contenzioso
Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 15 - Entrata in vigore

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 -Istituzione e presupposto
Art. 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta
Art. 4 - Esenzioni
Art. 5 - Misura dell'imposta
Art. 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta
Art. 7 - Interventi da finanziare
Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
Art. 9 - Sanzioni
Art. 10 - Riscossione coattiva
Art. 11 - Rimborsi
Art. 12 - Contenzioso
Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, ~~comma 5 ter,~~ del D. Lg~~s.~~ n. 50/2017, ~~convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.~~

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026.

Art. 2
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno é stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, con delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012, con decorrenza dal 01/10/2012.
2. Il presente regolamento determina l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 19/05/2020, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, L. n. 212/2000.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n. 16/2004 (alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, ~~comma 5 ter~~, del D.L. n. 50/2017 ~~convertito con L. n. 96/2017 e ss.mm.ii,~~ ubicati nel territorio del Comune di Rimini.
4. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 2
Istituzione e presupposto

2. L'Imposta di Soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012, con decorrenza dal 01/10/2012.
3. Il presente regolamento determina l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 19/05/2020, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, L. n. 212/2000.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n. 16/2004 (alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, ubicati nel territorio del Comune di Rimini.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3
Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano

Art. 3
Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano

nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
 c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto "a.";
 c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;

f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. ~~Per l'anno 2013, tale esenzione si applica dal 31 agosto 2013;~~
i) ~~i soggetti con invalidità al 100%;~~
j) ~~gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'Inps e dall'Inail,~~ in ragione di un accompagnatore per soggetto;
k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
l) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.

2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e),f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000

e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
f) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, ogni ventiquattro partecipanti;
g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
h) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
i) gli invalidi civili, accertati con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100 per cento;
- i disabili gravi, accertati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
- i soggetti riconosciuti sordi civili, accertati ai sensi dell'art. 1, della L. n. 381/1970 (come modificata dalla L. 95/2006);
- i soggetti riconosciuti ciechi civili totali, accertati ai sensi dell'art. 2, della L. 138/2001 (o già ciechi assoluti ai sensi dell'art. 11, della L. 382/1970);
- i possessori della Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) di cui al D.P.C.M. 6 novembre 2020 e ss.mm.ii., a condizione che sia contrassegnata con la lettera "A", in corso di validità;
j) un accompagnatore per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera "i." a condizione che a questi ultimi sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
l) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, entro il periodo di soggiorno, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n.

ss.mm.;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h) idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione;
- per l'ipotesi di cui al punto k) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
- per l'ipotesi di cui al punto l) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini.
Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

445/2000 ss.mm.ii.;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h), idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione/documentazione;
- per l'ipotesi di cui al punto k), convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
- per l'ipotesi di cui al punto l), conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini.
Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b), non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art . 6
Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 5, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori le cui strutture non hanno carattere annuale devono obbligatoriamente inserire sul

Art . 6
Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 5, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori le cui strutture non hanno carattere annuale devono obbligatoriamente inserire sul

portale le date di apertura per ogni annualità.

4. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
5. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
6. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema pagoPA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
7. I gestori devono trasmettere una comunicazione mensile, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura.
8. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art, 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 ~~integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020,~~ dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste ~~dal suddetto art. 180.~~
9. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con

portale le date di apertura per ogni annualità.

4. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
5. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
6. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema pagoPA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
7. I gestori devono trasmettere una comunicazione mensile, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, mediante il sistema applicativo dell'Imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. I locatori che si avvalgono di intermediari per l'incasso del canone o del corrispettivo delle locazioni brevi, oltre agli adempimenti previsti dal periodo precedente, sono tenuti a dichiarare l'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa dagli stessi intermediari. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura.
8. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
9. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno

atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7
Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, é di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, ~~nonché~~ dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 8
Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici

essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7
Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e iniziative in materia di sicurezza urbana.
 .
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 8
Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;

pubblici;
- accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unita' immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attivita' d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 6, commi 7 e 8, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc.

Art. 9
Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, ~~nonché ai soggetti passivi~~, si applica, in caso di omesso, ~~ritardato~~ o parziale versamento dell'imposta, ~~la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.~~ 13 del D. Lgs. n. 471/1997 ~~così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art, 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.~~
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta ~~di cui all'art. 3, comma 5~~, si applica, ~~in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.~~
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del ~~D. Lgs.~~ L. n. 296/2000.
4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 10 e all'art. 8 comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione dellesanzioni di cui al presente comma, si

- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
- accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 6, commi 7 e 8, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc..

Art. 9
Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, si applica, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta nel termine prescritto, la sanzione di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997. A decorrere dal 1° gennaio 2027, si applica la sanzione prevista dall'art. 38, del Testo Unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 173/2024, come disposto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2026.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, si applicano le sanzioni per omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017. Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, si applicano le medesime disposizioni come modificate dall'art. 12, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 147/2026.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della L. n. 296/2000.
4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 10 e all'art. 8, comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500

applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Art. 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11
Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 12,00 euro.
4. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Art. 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11
Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 12,00 euro.
4. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento é inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 del Regolamento generale delle entrate anche per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. ~~Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 14/06/2012 e successive modifiche, continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (19/05/2020) e per gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti, la cui scadenza si verifica prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.~~
5. ~~Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 2. Il Comune provvederà alla trasmissione alla~~

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 del Regolamento generale delle entrate anche per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

~~Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.~~

Art. 15
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. ~~Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.~~

Art. 15
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

ALLEGATO C

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 03/12/2020 in vigore dal 01/02/2021.
Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 29/11/2022.
Testo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XXXXX.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 -Istituzione e presupposto

Art. 3 - Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

Art. 7 - Interventi da finanziare

Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026.

Art. 2
Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012, con decorrenza dal 01/10/2012.
2. Il presente regolamento determina l'applicazione dell'imposta a decorrere dal 19/05/2020, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, L. n. 212/2000.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere ed altre tipologie ricettive, di cui alla L.R. n. 16/2004 (alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel, campeggi, villaggi turistici, marina resort, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione - bed & breakfast -, agriturismi, strutture di turismo rurale), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4, del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, ubicati nel territorio del Comune di Rimini.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3
Soggetti passivi - Responsabili del pagamento dell'imposta

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Rimini, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,20.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 4
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 b. i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto "a.";
 c. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 d. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 e. ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
 f. un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, ogni ventiquattro partecipanti;
 g. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 h. gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
 i. - gli invalidi civili, accertati con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100 per cento;
 - i disabili gravi, accertati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992;
 - i soggetti riconosciuti sordi civili, accertati ai sensi dell'art. 1, della L. n. 381/1970 (come modificata dalla L. 95/2006);
 - i soggetti riconosciuti ciechi civili totali, accertati ai sensi dall'art. 2, della L. 138/2001 (o già ciechi assoluti ai sensi dell'art. 11, della L. 382/1970);
 - i possessori della Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) di cui al D.P.C.M. 6 novembre 2020 e ss.mm.ii., a condizione che sia contrassegnata con la lettera "A", in corso di validità;
 j. un accompagnatore per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera "i." a condizione che a questi ultimi sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
 k. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 l. gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Rimini.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, entro il periodo di soggiorno, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g), apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.;
 - per le ipotesi di cui alla precedente lett. h), idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali;
 - per le ipotesi di cui alle precedenti lett. i) e j), idonea certificazione/documentazione;
 - per l'ipotesi di cui al punto k), convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
 - per l'ipotesi di cui al punto l), conservare la fattura emessa a carico del Comune di Rimini.

 Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b), non è necessario presentare alcuna documentazione.

Art. 5
Misura dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art . 6
Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 3, comma 5, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune ed inserirvi i relativi dati.
3. I gestori le cui strutture non hanno carattere annuale devono obbligatoriamente inserire sul portale le date di apertura per ogni annualità.
4. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.
5. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.
6. I gestori devono riversare al Comune di Rimini le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema pagoPA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
7. I gestori devono trasmettere una comunicazione mensile, entro il sedici del mese successivo al mese d'imposta, mediante il sistema applicativo dell'Imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, nella quale dichiarano le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli.

I locatori che si avvalgono di intermediari per l'incasso del canone o del corrispettivo delle locazioni brevi, oltre agli adempimenti previsti dal periodo precedente, sono tenuti a dichiarare l'ammontare dell'imposta di soggiorno riscossa dagli stessi intermediari.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti mensili distinti per ogni struttura.

8. La dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, dovrà essere trasmessa secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
9. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come riordinato dagli artt. 207 e 208 del D.Lgs. n. 117/2026, (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità

operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

10. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 7
Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011: interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e iniziative in materia di sicurezza urbana.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 8
Attività di accertamento e controllo dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii. e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile e/o dichiarazione annuale, prodotta ai sensi del suddetto art. 6, commi 7 e 8, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc..

Art. 9
Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applica, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta nel termine prescritto, la sanzione di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997.
 A decorrere dal 1° gennaio 2027, si applica la sanzione prevista dall'art. 38, del Testo Unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 173/2024, come disposto dall'art.

12, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2026.

2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni per omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.
 Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, si applicano le medesime disposizioni come modificate dall'art. 12, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 147/2026.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della L. n. 296/2000.
4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 7 e 10 e all'art. 8, comma 3, o di quanto previsto con atto convenzionale di cui all'art. 6, comma 9, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
 Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Art. 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11
Rimborsi

1. Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato, previa istanza all'Ente, mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Solo nel caso la compensazione non sia possibile, il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, deve essere richiesto all'Ente dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
3. Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a 12,00 euro.
4. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
5. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente**.**

Art. 13
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 4 del Regolamento generale delle entrate anche per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 15
Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.